

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

Art. 2520 Leggi speciali

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.